

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI DEL TERZO SETTORE, CIRCOLI RICREATIVI QUANDO SERVE IL “CERTIFICATO VERDE” (GREEN PASS)

di seguito potete trovare un **aggiornamento (al 10 agosto)** delle disposizioni in materia di “**certificato verde**” di interesse per lo svolgimento dell'attività sportiva, ricreativa , culturale etc. delle associazioni sportive e del terzo settore e dei circoli ricreativi, alla luce della seguente normativa:

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021](#) (G.U. 143 del 17/06/2021);
- [Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105](#) (G.U. 143 del 23/07/2021);
- [Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111](#) (G.U. 187 del 06/08/2021);
- [Circolare Ministero dell'Interno 10 agosto 2021](#)

Ci riserviamo altri, ulteriori aggiornamenti allorché saranno aggiornate le faq del Dipartimento Sport e del Governo o sarà emessa nuova normativa.

### **Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021** (art.1 DL 105)

**Lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e più volte prorogato (in ultimo sino al 31 luglio scorso) è **stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021**.

### **Proroga delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19 disposte con decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e con decreto legge 16 maggio 2020 n.33** (art.2 DL 105)

**La proroga dello stato di emergenza comporta, principalmente sulla base della “colorazione”** del territorio (bianco, giallo, arancione, rosso), la cui gradazione è stata regolata dal decreto 105 in maniera diversa dal passato (vedi più avanti), la **facoltà** per gli organi competenti **di poter adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure per evitare la diffusione del COVID 19**.

**E' stata pertanto ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare una serie di misure** a suo tempo disposte con decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e decreto legge 16 maggio 2020 n.33. Tra le più significative per le nostre associazioni, la limitazione della circolazione delle persone, la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, con o senza pubblico, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e ricreativo, la chiusura di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione, la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi, la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

**Tali misure, come noto, potranno essere applicate, con decorrenza e intensità diverse, qualora la Toscana non sarà più in “zona bianca”.**

### **Obbligo di rispettare la distanza impersonale di almeno un metro** (art.2 DL 105)

La proroga al 31/12/2021 dei termini di cui all'art.3 del decreto legge 33/2020 comporta sino a tale

data l'obbligo, nello svolgimento di qualsiasi tipo di riunione, di **garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

### **Obbligo di rispettare i protocolli nelle attività economiche, produttive e sociali** (art.2 DL 105)

La proroga al 31/12/2021 dei termini di cui all'art.3 del decreto legge 33/2020 comporta inoltre, sino a tale data, l'obbligo di **svolgere tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli** o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, **adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

### **Nuovi criteri per la classificazione dei territori** (art.2 DL 105)

La nuova classificazione tiene conto di una serie diversa di parametri rispetto al passato. Per essere classificati ad esempio in **“Zona bianca” si deve verificare, alternativamente, una delle seguenti condizioni**

- incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

### **Impiego certificazioni verdi COVID-19** (art.3 DL 105)

**L'articolo 3 introduce in pratica l'obbligo di essere in possesso del famoso green pass (Certificato Verde) per accedere, in zona bianca, ad una serie di attività e servizi. Tale obbligo è in vigore dal 6 agosto.**

**ATTENZIONE: l'obbligo di essere in possesso del Certificato Verde sussiste anche in zona gialla, arancione e rossa, solo qualora tali attività e servizi siano autorizzati. Laddove sono vietati, non vi si può accedere neanche con il green pass.**

**ATTENZIONE: l'obbligo di essere in possesso del Certificato Verde non sussiste per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale. Quindi non sussiste per gli under 12. Non sussiste nemmeno per chi è in possesso di certificato medico che esenta dalla vaccinazione (vedi circolare ministero della salute del 4 agosto 2021)**

**<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>**

### **Cos'è il Certificato Verde Covid e come si ottiene**

Le **certificazioni verdi COVID-19** “sono certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. (DPCM 17 giugno 2021, art.1)

Ci facciamo poi aiutare dal sito della Regione Toscana, a cui si rimanda per ogni ulteriore

informazione, <https://www.regione.toscana.it/-/certificato-verde-covid-19> che lo definisce così:

**“E' la certificazione che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. È emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. La Certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*) consente l'accesso a eventi pubblici, residenze sanitarie assistenziali o altre strutture in Italia, e permette di spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 1° luglio è valida come “EU digital COVID certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. A **partire dal 6 agosto**, il *Green Pass* sarà richiesto per poter svolgere o accedere a molte attività e servizi”.**

“Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”(DPCM 17 giugno 2021, art.2)

### **Qual è la durata del Certificato Verde?** (art.4 DL 105)

- In caso di vaccinazione la validità è di **9 mesi** a partire dal quindicesimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale o sino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto solo la prima dose.
- In caso di guarigione da Covid, la durata del certificato è di **6 mesi**.
- In caso di tampone negativo ha la durata di 48 ore.

### **Chi deve essere in possesso di certificato verde?**

Limitandoci a quanto di di interesse per l'associazionismo sportivo e del terzo settore, **vi è l'obbligo di essere in possesso di certificazione verde per accedere alle attività e ai servizi** di seguito elencati.

**Tale obbligo di legge, al momento, non sembra sussistere per presidenti, dipendenti, operatori etc**, anche se alcuni commentatori suggeriscono prudenza e consigliano alle associazioni di utilizzare collaboratori che ne sono in possesso.

### **Dove è obbligatorio essere in possesso di certificato verde?** (art.3 DL 105)

Limitandoci alle attività e ai servizi di interesse per l'associazionismo sportivo e del terzo settore, **vi è l'obbligo di essere in possesso di certificazione verde per accedere a:**

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- eventi e competizioni sportive;

Più in dettaglio:

### **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.**

**I nostri circoli che nei confronti dei soci svolgono servizi di ristorazione sono compresi** in questa tipologia. **Attenzione:** se i servizi di ristorazione al chiuso sono prestati **per i frequentatori dei**

**centri estivi, l'obbligo di green pass**, naturalmente limitatamente a tale attività, **non sussiste** (vedi dopo). Analogamente se sono all'interno di strutture ricettive. L'obbligo non sussiste nemmeno per la consumazione al banco;

**centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.**

Qualche **esempio**: si può giocare a briscola al circolo? Sì, se il tavolo è all'aperto, no se è al chiuso, a meno che i giocatori non abbiano il green pass. Si può assistere ad uno spettacolo musicale o teatrale nel circolo? No se non si ha il green pass, sia all'aperto sia al chiuso.

**spettacoli aperti al pubblico.**

L'art. 4 del decreto 105 offre ulteriori precisazioni. “In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, **sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**”.

Ciò vale anche per tutte le nostre associazioni e i circoli ricreativi che organizzano tali spettacoli. Per la capienza consentita, si rimanda ai decreti.

**piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.**

Qui la prescrizione è chiara. **Chi vuol fare attività sportiva nei suddetti impianti al chiuso deve essere in possesso di certificato verde.** Al momento non paiono esserci deroghe, nemmeno per le attività di interesse nazionale.

**Attenzione: al momento, in zona bianca e gialla, per le attività all'aperto non esiste alcun obbligo di green pass. Sia per le attività all'aperto, sia per quelle al chiuso, si devono naturalmente rispettare i protocolli specifici per ogni disciplina sportiva.**

Si riporta la FAQ 16 del Dipartimento per lo Sport *A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso a eventi e competizioni sportive, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. L'obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.*

**Cosa si intende per palestra?** (Faq n.4 del Dipartimento Sport)

Ci soffermiamo nello specifico su questa faq in quanto, se è semplice capire cosa si intenda per piscine, sport di squadra etc, più complesso è il concetto di palestra. Secondo la FAQ suddetta *Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce.*

**Si possono usare gli spogliatoi? Si può fare la doccia?**

Nei suddetti impianti, **l'uso degli spogliatoi e delle docce è consentito solo ai possessori di certificato verde. La citata FAQ 16, riferendosi non solo ad attività ma anche a servizi, di piscine, palestre etc, lo conferma.** Inoltre, *“La determinazione del numero massimo di persone*

*che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona; per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio. È vietato l'uso di dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. (Faq n.8 del Dipartimento Sport)*

**Il divieto all'uso degli spogliatoi e delle docce, al momento, sembra valere anche per le attività che si svolgono all'aperto (ad es. gli sport di squadra come il calcio):** si può giocare e allenarsi tranquillamente, senza green pass, ma non si possono usare spogliatoi e docce se non si ha il green pass.

**Dubbi se il divieto valga anche per gli spogliatoi degli impianti di tennis e di paddle** (non sono palestre, non sono sport di squadra etc). **In attesa di ulteriori chiarimenti, consigliamo prudenza,** anche se non rinveniamo da nessuna parte il divieto al loro utilizzo in questi impianti.

### **eventi e competizioni sportive.**

Anche in questo caso l'art. 4 del decreto 105 offre ulteriori precisazioni, specificando che **queste limitazioni “si applicano anche per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”.**

Se non si è in grado di assicurare il rispetto delle condizioni, le manifestazioni devono svolgersi senza pubblico. Si rimanda ai decreti per la capienza consentita, i cui limiti sono stati modificati con il Decreto Legge 111 del 6 agosto. Tale decreto consente inoltre “modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

**La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.**

Si ricorda che gli eventi e le competizioni sportive di cui all'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 sono quelli definiti “di interesse nazionale”. **La FAQ è chiara: in zona gialla si possono organizzare anche se non sono autorizzati dal CONI!!!**

*La normativa prevede che l'accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 (Faq n.15 del Dipartimento Sport).*

Il divieto di partecipare, in qualità di pubblico, ai non possessori di green pass a eventi e competizioni sportive, poco si concilia però con quelle manifestazioni sportive che si svolgono ad esempio sulla strada (ciclismo, podismo) o in impianti sportivi dove l'accesso non è regolamentato. Come comportarci? **Al momento non abbiamo risposte a questa specifica domanda,** ma la seguente faq del Governo ci può aiutare:

**Domanda:** “L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?”

**Risposta:** “L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

**Chi è tenuto a controllare il possesso del certificato verde, a verificarne la validità e il suo utilizzo?**

La verifica del possesso del green pass **spetta** (DPCM 17 giugno 2021, art.13, comma 2):

- ai **pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni;
- al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto in apposito elenco tenuto dal prefetto competente per territorio
- ai **titolari** delle strutture ricettive e **dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di** certificazione verde e ai loro delegati;
- al **proprietario o legittimo detentore dei luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di** certificazione verde e ai loro delegati;

La circolare Ministero dell'Interno 10 agosto distingue, per l'intera procedura, scopo due fasi: la prima, quella della verifica del possesso del green pass “è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come **un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo**” la seconda, quella del suo utilizzo, presuppone anche il controllo dei documenti del possessore di green pass (vedi più avanti)

### **Come si effettua il controllo del possesso del certificato verde?** (DPCM 17 giugno 2021, art.13)

Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 è prevista l'apposizione su di esse di un codice a barre bidimensionale -QR code- (DPCM 17 giugno 2021, art.2). Tale verifica è effettuata mediante la lettura del suddetto QR code, **utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile (app) denominata VerificaC19**, che consente inoltre di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

### **Si devono controllare anche i documenti del possessore di green pass?**

Per quanto riguarda il controllo dei documenti, la citata circolare ministeriale 10 agosto la individua come seconda fase della verifica di cui sopra precisando che essa “*consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni*”

Continua poi la circolare “*giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.*”

**Il controllo del green pass implica l'acquisizione di dati personali da parte di chi effettua il controllo tramite scansione ma non consente la loro conservazione.**

### **Come si conferisce la delega?** (DPCM 17 giugno 2021, art.13)

I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi e i proprietari o legittimi detentori dei luoghi o locali suddetti, possono avvalersi di delegati per l'effettuazione dei controlli .

**I delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.**

La delega, quindi, potrà essere attribuita dal Presidente dell'Associazione, dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l'oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo.

**Vedi in appendice un fac simile.**

#### **Sanzioni per le infrazioni al possesso di certificazione verde COVID-19 (art.4)**

In caso di violazione può essere elevata una **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico dell'esercente il servizio o l'attività, sia dell'utente». Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, «si applica, a **partire dalla terza violazione**, la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni**»

#### **Svolgimento delle assemblee e delle riunioni delle associazioni (art.6)**

La proroga dello stato di emergenza comporta anche la proroga dei termini di una serie di disposizioni legislative. Per quanto ci riguarda, è **stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di tenere online le riunioni degli organi collegiali (assemblee e consigli direttivi) delle associazioni private anche non riconosciute** (artt.73 e 106 DL 18/2020). Si può inoltre votare per via elettronica o per corrispondenza e all'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non previsto dallo statuto.

